

Criteria e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni

Linee guida per i Comuni destinatari del Fondo straordinario

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili, la Regione Lazio, con proprie risorse, ha previsto un apposito stanziamento straordinario e una tantum finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell'anno 2020. Le linee guida di cui al presente documento hanno lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito del territorio regionale delle attività comunali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e di uniformare i criteri di ripartizione e gestione delle risorse. I Comuni individuano idonee forme di pubblicità per informare i cittadini interessati alle misure di sostegno previste dal presente documento. In considerazione dell'emergenza in corso, che rende inopportuno l'accesso dei cittadini agli uffici pubblici, le attività comunali dovranno trovare applicazione nelle forme più adeguate, compatibilmente con tutte le disposizioni del Governo in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica, facendo ricorso a tutte le modalità e le risorse strumentali che possano consentire una regolare e efficace applicazione della presente misura straordinaria.

1. Enti destinatari del Fondo straordinario

Gli Enti destinatari di tale stanziamento per il sostegno alla locazione, ai quali è affidata la gestione dell'intervento, sono i Comuni della Regione Lazio che tempestivamente pubblicizzano l'avviso pubblico, riportante le modalità di accesso al fondo straordinario, raccolgono le domande e formano la graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio il fabbisogno comunale con le modalità semplificate di seguito indicate.

2. Soggetti beneficiari dei contributi

Beneficiari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica, site nel Comune di residenza e utilizzate a titolo di abitazione principale. I contributi sono previsti per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell'anno 2020, e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana, di un paese dell'UE**, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di **regolare titolo di soggiorno**. I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
- b) **residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio**, nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;

c) **titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione.** di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Per i contratti Ater e/o enti pubblici **la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni;**

d) **mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di residenza **ovvero nell'ambito territoriale del comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio.** Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

e) **non avere ottenuto per l'annualità 2020** indicata nell'avviso, l'attribuzione di **altro contributo** per il sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

f) **reddito complessivo familiare** pari o inferiore a € **28.000,00** lordi per l'anno 2019 e **una RIDUZIONE SUPERIORE al 30%** del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione ecc), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo),

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità, potrà in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a sanzioni amministrative e penali.

Nella domanda i beneficiari dovranno indicare l'importo annuo del canone riferito all'alloggio e riportare di essere in possesso dei contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso di locazione presso immobili di proprietà dell'Ater o di Enti pubblici è sufficiente dichiarare che viene regolarmente pagato il canone.

3. Contributo

La Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo, erogando ai Comuni l'importo così determinato: importo del valore medio a domanda (moltiplicato) numero di domande ricevute dal Comune, entro i limiti delle risorse a disposizione. **L'ammontare del contributo a sostegno non potrà superare il 40% del costo di tre mensilità dell'anno 2020.**

I comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente in graduatoria oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei provvedimenti di pubblicizzazione. I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati.

Eventuali proroghe della Misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base dell'evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell'entità dalla Regione Lazio.

4. Avviso pubblico comunale, graduatoria - Individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e ripartizione delle risorse (procedura straordinaria)

I comuni predispongono e rendono pubbliche le modalità per l'accesso al fondo straordinario previsto dalla Regione per il sostegno alla locazione, **dando ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per l'ottenimento del contributo.** Le Amministrazioni comunali trasmettono alla Regione Lazio a mezzo PEC all'indirizzo aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it copia dell'Avviso pubblico comunale, nonché del provvedimento comunale di approvazione dello stesso. I richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentano nei tempi e con le modalità previste nell'Avviso pubblico comunale la domanda attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2. Il beneficiario dovrà successivamente integrare la domanda con la necessaria documentazione, anche su richiesta del comune presso cui la stessa sia stata presentata.

Al fine di rispondere alla necessità e all'urgenza di accelerare le procedure di utilizzo riguardanti il fondo straordinario 2020 e consentire ai **Comuni** di sostenere i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, **questi provvedono alla raccolta delle domande di accesso al fondo straordinario e alla chiusura del bando trasmettono alla Regione il numero complessivo delle domande pervenute dai soggetti richiedenti il contributo**, accettate dal sistema di protocollazione comunale.

Acquisito il numero complessivo delle domande pervenute ai Comuni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo straordinario, la Direzione regionale, in via straordinaria, determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo e, conseguentemente, eroga ai Comuni l'importo così determinato: $\text{importo del valore medio a domanda} \times \text{numero di domande ricevute dal Comune}$.

Le risorse così ripartite sono erogate in favore dei Comuni e finalizzate a rendere immediatamente concreto il contributo in favore dei soggetti beneficiari. A tale scopo, i Comuni effettuano l'istruttoria delle singole domande, verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti ed erogano immediatamente i contributi **nella misura riconosciuta a seguito dell'espletamento dell'istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo, nel rispetto della capienza di quanto assegnato dalla Regione per ogni singola domanda (valore medio), nei limiti del 40% del costo di tre mensilità del canone annuo e comunque nei limiti della disponibilità erogata al Comune.** Le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo inferiore a quello effettivamente spettante, rilevato a seguito dell'istruttoria e definito nella graduatoria comunale.

I Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie, le graduatorie da trasmettere alla Regione unitamente al fabbisogno effettivo rilevato.

Le eventuali risorse che residueranno nelle casse comunali, saranno scomutate a valere sulla assegnazione dell'annualità successiva del Fondo per il sostegno alla locazione

5. Casi particolari

Qualora nel corso dei tre mesi, cui si riferisce la domanda, **per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente integrerà la domanda con la copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati** e nel caso di locazione presso immobili di proprietà pubblica, delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. **In caso di decesso del richiedente ammesso al contributo, l'importo riconosciuto è assegnato agli eredi** facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio.

Nel caso di locazione presso immobili Ater o altri enti pubblici è necessario integrare la domanda con copia delle ricevute di pagamento dei canoni con riportato la dicitura “canone regolare”.

Successivamente all'avvenuta ripartizione regionale di cui al precedente punto 5, qualora a seguito di controlli svolti dalle competenti strutture comunali si riscontrino perdite o modificazione dei requisiti dei richiedenti o rideterminazione della posizione in graduatoria dei soggetti ammessi al contributo, le risultanti economie restano nella disponibilità del comune e sono segnalate alla Direzione regionale competente per il computo in detrazione nei finanziamenti da assegnare con le successive iniziative di sostegno alla locazione.

6. Documentazione comunale e modalità di trasmissione alla Regione

I comuni, al fine di ottenere il contributo per il sostegno alla locazione, trasmettono all'indirizzo PEC aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it il numero complessivo delle domande pervenute, così come determinato al punto 5. **Tale trasmissione costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo straordinario da parte della Regione.**

Al fine di garantire l'efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletano le procedure e trasmettono alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l'accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l'inammissibilità al finanziamento.

I Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie delle domande pervenute, la rendicontazione definitiva e trasmetterla alla Regione, unitamente al provvedimento comunale di approvazione della stessa. I comuni sono tenuti a segnalare alla Regione Lazio gli Avvisi pubblici andati eventualmente deserti. Gli atti e le comunicazioni regionali riguardanti l'attività del Fondo straordinario sono pubblicati e diffusi sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione “Fondo di sostegno alla locazione”.